

# COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

(articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16)

# **ISTRUZIONI**

#### **PREMESSA**

In base all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, sono vietati i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore, per importi uguali o superiori a mille euro.

L'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto una deroga a tale regime, elevando il predetto limite a 15.000 euro per i soggetti, individuati al comma 1, che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell'Italia e dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello Stato.

A tal fine, occorre che i predetti soggetti trasmettano preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi, nel quale verseranno il denaro contante incassato, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 3.

Inoltre è necessario che gli stessi soggetti pongano in essere gli adempimenti prescritti al comma 1, lettere a) e b) dello stesso art. 3, ed in particolare:

- acquisiscano, all'effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;
- versino, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della presente comunicazione.

Infine, come previsto al comma 2-bis del predetto art. 3, gli interessati devono comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate in contanti d'importo uguale o superiore a mille euro, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

## Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

La comunicazione, redatta sul presente modello, deve essere presentata, al fine di avvalersi della deroga al divieto di trasferimento di denaro contante:

- dai soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate, indicate nell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non v'è obbligo d'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente all'effettuazione dell'operazione: tra queste rientrano, a titolo di esempio, le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico;
- dalle agenzie di viaggio e di turismo, che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all'art. 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

# Modalità di presentazione

Il presente modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto firmatario (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione "Ricevute".

## Termini di presentazione

Il modello deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.

# COMPILAZIONE DEL MODELLO

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Indicare nell'apposita casella il codice corrispondente alla tipologia di soggetto che effettua la comunicazione (si veda al riguardo il paragrafo "Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione"):

- '1' Impresa che esercita attività di commercio al minuto o assimilata
- '2' Agenzia di viaggio e di turismo

#### Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del soggetto interessato.

#### Codice attività

Indicare il codice attività svolta, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Si rammenta che, per fruire del regime di deroga, è necessario che tale codice sia compatibile con le attività contemplate dalla norma e che i trasferimenti di denaro si riferiscano ad operazioni legate al turismo. In presenza di più codici attività, va indicato il codice relativo all'attività prevalente tra quelle contemplate dalla norma.

#### Persone fisiche

Il contribuente persona fisica deve indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla Provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo "Stato estero di residenza", al "Codice Stato estero", (desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali, enti commerciali ed equiparati, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it) ed al "Codice di identificazione fiscale estero". In tale ultimo campo deve essere indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'autorità amministrativa dello Stato estero.

#### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Indicare i dati relativi al rappresentante legale del soggetto che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che la sottoscrive. Nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima. Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

#### **DICHIARAZIONI**

Nella presente sezione, il contribuente comunica la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante, prevista per le operazioni individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il contribuente si impegna, inoltre, a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del citato comma 1, nonché al successivo comma 2-bis (vedasi "Premessa").

#### DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE UTILIZZATO

Indicare i dati del conto corrente (bancario o postale) intestato al cedente o al prestatore, che sarà utilizzato per versare il denaro incassato nelle operazioni interessate dal regime di deroga. Le coordinate possono essere desunte dall'estratto conto che l'operatore finanziario periodicamente invia al domicilio del proprio cliente, o, in alternativa, richieste all'operatore stesso.

In particolare occorre indicare:

- il codice IBAN (27 caratteri) composto da:
  - codice nazione (due lettere nel campo 1);
  - codice CIN Internazionale (due numeri nel campo 2);
  - codice CIN (una lettera nel campo 3);
  - codice ABI (cinque numeri che identificano la banca nel campo 4);
  - codice CAB (cinque numeri che identificano l'agenzia nel campo 5);
  - numero di conto: (fino a dodici numeri nel campo 6)
- codice BIC (di otto o di undici caratteri, nel campo 7).

La compilazione di tutti i campi del codice IBAN è sempre obbligatoria e, per i conti correnti esteri, è obbligatoria anche l'indicazione del codice BIC.

**ATTENZIONE**: Nel caso di variazione dei dati relativi al conto corrente utilizzato, deve essere presentata una nuova comunicazione.

#### SOTTOSCRIZIONE

La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o dal suo rappresentante legale. Inoltre, nell'apposito campo, va indicata la data di sottoscrizione.

#### IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la comunicazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione. Inoltre, nella casella "Impegno alla presentazione in via telematica", deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente firmatario, oppure il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta dall'intermediario che effettua l'invio.